



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ACCORDO TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828, rappresentata dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nato a Palermo il 21/03/1959, giusta delega conferita dal Direttore Generale dell'ARNAS con atto prot. n.11907/2021, domiciliato per la carica presso l'A.R.N.A.S. (di seguito denominata ARNAS)

E

La Casa di Cura Candela S.p.A., con sede in Palermo, Via V. Villareale, n.54, P. IVA/C.F. 05841770828 rappresentata dalla dott.ssa Barbara Cittadini, nella qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la stessa Casa di Cura (di seguito denominata Casa di Cura).

PREMESSO

- che con atto n.53 del 22 gennaio 2021 è stata rinnovata la convenzione, sottoscritta dalle parti, stipulata con la Casa di Cura Candela S.p.A., finalizzata a garantire la continuità assistenziale dei pazienti in casi di emergenze cliniche, in applicazione al D.A. n.890 del 17 giugno 2002, avente validità di anni uno dallo 02/02/2021;
- che con nota prot. n.1526/21 dell'11/11/2021 la Casa di Cura Candela S.p.A. ha richiesto il rinnovo della suddetta convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' ARNAS concede alla Casa di Cura la disponibilità ad accogliere i pazienti con eventuali complicazioni, trattati presso la medesima Casa di Cura.

Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura è tenuto ad osservare scrupolosamente le modalità organizzative definite dalla Direzione Aziendale dell' ARNAS, meglio specificate negli Allegati al presente accordo:

- All. "A" – Protocollo per le fasi di ammissione, cura e dimissione dei pazienti in emergenza;
- All."B" – Policy di trasferimento presso Arnas Civico;

Art. 3 -- In caso di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di Cura si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato.

Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'ARNAS segue le procedure di finanziamento regionale del SSN.

Art. 5 - Il Legale Rappresentante della Casa di Cura si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività

Art. 6 - Il presente accordo ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di revoca, qualora la Casa di Cura non dovesse attenersi al Protocollo operativo di cui agli All."A" e "B".

Per la Casa di Cure Candela S.p.A
Il Presidente

Dott.ssa Barbara Cittadini

Per l'Azienda Ospedaliera
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott. F.sco Paolo Tronca